



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

PI./Cod. Fisc. 09736160012

DIRIGENZA DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO

ACCORDO SUL RIPARTO DEI RESIDUI PROVENIENTI

DAI FONDI CONTRATTUALI DEGLI ANNI 2015 E 2016

Le parti sottoindicate sottoscrivono in ipotesi, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, il seguente Accordo sul riparto dei residui provenienti dai fondi contrattuali degli anni 2015 e 2016.

PER L'AZIENDA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano SCARPETTA

in originale firmato _____

Chivasso, _____ 21 Ottobre 2021 _____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO

FEDIRETS

Dott. Enrico GHIGNONE

in originale firmato _____

C.I.S.L. FPS

Dott. Ugo PELLEGRINETTI

in originale firmato _____

F.P. C.G.I.L.

U.I.L. F.P.L.

Dott.ssa Celestina GALETTO

in originale firmato _____



Premesse

- Dall'utilizzo dei fondi contrattuali della Dirigenza del Ruolo Professionale, Tecnico ed Amministrativo (ex Area III, C.C.N.Q. 01/02/2008) degli anni 2015 e 2016 risultano disponibili i seguenti residui, al netto di accantonamenti per partite pregresse sospese relative al ricorso presentato da Dirigenti del Ruolo Sanitario, in merito alla costituzione e destinazione del fondo per la retribuzione di risultato di una delle tre ex Aziende Sanitarie confluite nell'A.S.L. TO4:

Fondo	Residui		
	Anno 2015	Anno 2016	Totale
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8, C.C.N.L. 06/05/2010)	97.153,62	75.259,71	172.413,33
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9, C.C.N.L. 06/05/2010)	2.844,26	2.641,18	5.485,44
Totale	99.997,88	77.900,89	177.898,77

- Si rende, pertanto, necessario definire l'utilizzo dei suddetti residui, in relazione a quanto dispone in materia la contrattazione nazionale, che, nel sancire il principio secondo il quale i fondi devono essere integralmente utilizzati, prevede che le eventuali risorse ancora disponibili siano temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno;

Viste le premesse,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

Utilizzo dei Residui provenienti dai Fondi contrattuali degli anni 2015 e 2016

1. I residui disponibili provenienti dal fondo art. 8 "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" e dal fondo art. 9 "Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", del C.C.N.L. 06/05/2010, degli anni 2015 e 2016, pari, rispettivamente, ad € 99.997,88 e ad € 77.900,89, per complessivi € 177.898,77, sono utilizzati sulla retribuzione di risultato dei rispettivi anni.
2. I residui sono attribuiti al singolo Dirigente in rapporto alla quota di retribuzione di risultato riconosciuta nell'anno di provenienza dei residui, sulla base degli Accordi vigenti in materia, e della delibera annuale di liquidazione della retribuzione di risultato stessa.
3. Ai Direttori di Struttura Complessa che nel 2015 e nel 2016 hanno assunto la responsabilità di altre Strutture Complesse, oltre a quella diretta, è riconosciuta un'ulteriore quota di riparto residui, determinata sulla base della quota di retribuzione di risultato già attribuita per l'interim.
4. In merito al riparto dei residui dei fondi contrattuali 2009, 2010, 2011 e 2014, oggetto dell'Accordo sottoscritto in data 30/07/2020, ai Direttori di Struttura Complessa che hanno assunto negli anni di provenienza di detti residui la responsabilità di altre Strutture Complesse, oltre a quella diretta, è riconosciuta un'ulteriore quota di riparto residui, determinata sulla base della quota di retribuzione di risultato già attribuita per l'interim.

ART. 2

Norma Finale

1. L'applicazione del presente Accordo è subordinata al parere favorevole del Collegio Sindacale.
2. Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale.